



00157-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

Gastone Andreazza - Presidente -

Angelo Matteo Socci

Aldo Aceto

Giuseppe Noviello - Relatore -

Gennaro Sessa

Sent. n. 2305 sez.

UP- 03/12/2021

R.G.N.26540/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 19/01/2021 della Corte di appello di Salerno;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;


udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La corte di appello di Salerno, adita nell'interesse di (omissis) (omissis) avverso la sentenza del tribunale di Salerno, con la quale l'istante era stato condannato in relazione al reato ex art. 4 commi 1 e 4 bis L. 401/89, confermava la predetta sentenza.

2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso (omissis) deducendo cinque motivi di impugnazione mediante il proprio difensore.



l

3. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 4 L. 401/89 e il vizio di mancanza di motivazione, anche in relazione alla omessa considerazione di prove rilevanti, con riferimento alla ritenuta esclusione, da parte della corte di appello, di una situazione di discriminazione in danno della società (omissis) in occasione della partecipazione ad apposito bando (cd. (omissis)) per l'accesso al circuito concessorio italiano in tema di scommesse.

4. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 4 L. 401/89 con riguardo al presupposto dell'intermediazione. Si premette che, ai fini della valutazione della liceità o meno dell'attività del cd. intermediario, è scriminante la circostanza che l'interessato abbia o meno richiesto la licenza di Pubblica Sicurezza. Si aggiunge che la stessa sarebbe stata ingiustamente negata al ricorrente dalla questura, per la ritenuta carenza di titolo concessorio in capo alla società (omissis), che era titolare di licenza per scommesse inerenti eventi sportivi, rilasciata dal Governo del (omissis) e con la quale il ricorrente svolgeva attività regolare di Centro Trasmissione dati. In sostanza, quindi, il ricorrente si limitava a svolgere un servizio di inoltro dati, nei limiti dell'art. 88 Tulp, in favore di soggetto che in autonomia promuoveva e offriva scommesse in relazione ad eventi sportivi.

La corte avrebbe quindi confuso la normativa prevista per la raccolta del gioco e scommesse a distanza (diversa dal caso di specie) con quella della raccolta "terrestre". Laddove, nel primo caso, il rapporto tra scommettitore e concessionario deve perfezionarsi senza alcuna intermediazione, ma solo in via telematica mediante conto gioco cui lo scommettitore acceda mediante sue credenziali, mentre, nel secondo, il soggetto titolare di licenza ex art. 88 Tulp raccoglie scommesse interfacciandosi con i clienti su mandato del bookmaker, servendosi di un conto dedicato, a sé intestato, quale espediente tecnico necessitato e non quale mezzo per interporsi al bookmaker, come apparente soggetto scommettitore.

6. Con il terzo motivo deduce l'omessa motivazione sull'elemento psicologico del reato, non avendo la corte di appello valutato la rilevanza dell'affidamento del ricorrente su un contratto con il bookmaker, e sulla licenza rilasciata in (omissis) alla (omissis) né quella dell'intervenuta adesione alla procedura di regolarizzazione, siccome sintomatica della intenzione di operare legittimamente.

7. Con il quarto motivo, rappresenta l'erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e/o la manifesta illogicità della motivazione, anche con riguardo alla L. 190/2014 art. 1 commi 643 e 644. La corte non avrebbe considerato la

circostanza dell'avvenuta domanda di rilascio, prima dei fatti, della licenza ex art. 88 Tulps, né quella della intervenuta adesione a procedura di regolarizzazione di cui all'art. 1 comma 643 della L. 190/2014. La corte non avrebbe inoltre considerato il livello di offensività del reato, alla luce della procedura di regolarizzazione citata e in assenza di condotta abituale, oltre alla incensuratezza del ricorrente. Si contesta la rilevanza, per l'esclusione della fattispecie in parola, della consistenza della raccolta di scommesse, frutto solo di ottime capacità di impresa. La motivazione sarebbe inoltre illogica, non avendo considerato che alla luce della disciplina di regolarizzazione, presupponente un'attività operante alla data del 30 settembre 2014, se il ricorrente l'avesse interrotta all'insorgere dell'accertamento da cui è scaturito il presente processo non avrebbe potuto beneficiare della regolarizzazione medesima. L'illogicità sarebbe sussistente anche in rapporto all'art. 1 comma 644 della legge citata, che, nel disciplinare la situazione di coloro che non avessero aderito alla regolarizzazione, non ne precludeva l'attività, dettando, piuttosto, regole comunque da rispettare. Per cui, nel valutare il profilo di offensività, la corte avrebbe ignorato tale argomento.

8. Con il quinto motivo, deduce la violazione dell'art. 597 comma 5 cod. proc. pen. e 125 comma 3 cod. proc. pen., in relazione alla mancata motivazione del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione, oltre al vizio di illogicità.

La corte, almeno di ufficio, ex art. 597 comma 5 cod. proc. pen., avrebbe dovuto concedere i citati benefici. O almeno motivare sulla mancata applicazione. Sarebbe poi illogica la concessione delle attenuanti generiche senza applicazione dei benefici citati, nel quadro della complessiva vicenda sinora esposta.

9. Con memoria, il ricorrente ha evidenziato l'avvenuta dimostrazione, nei giudizi intervenuti, della discriminazione subita dalla ^(omissis) e quindi si contesta il giudizio di appello escludente tale discriminazione. In punto di intermediazione, poi, si ribadiscono le argomentazioni già formulate. Sottolineando come l'imputato abbia inteso svolgere un servizio tipico di un centro di scommesse "terrestre", senza svolgere attività di per sé e in sé vietata. Si contesta inoltre, la tesi della ripetitività della condotta come tale ostativa alla fattispecie di cui all'art. 131 bis cod. pen. Si rappresenta, infine, l'intervenuta prescrizione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale (Sez. 3, n. 889 del 28/06/2017 (dep. 12/01/2018) Rv. 271977 - 01Sez. 3, n. 44381 del 15/09/2016, dep. 20/10/2016, Savastano, non massimata; Sez. 3, n. 19248 del 08/03/2012, dep. 21/05/2012, De Rosa e altro, Rv.252623) in tema di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, il profilo di eventuale discriminazione dell'allibratore straniero nella partecipazione dello stesso alle gare per le concessioni deve escludersi, in presenza di condotta che non sia limitata alla mera trasmissione delle scommesse effettuate dai clienti ad un allibratore straniero, ma si sia tradotta in attività di intermediazione e raccolta diretta delle scommesse, dal momento che la conseguente necessità di titolo autorizzativo va individuata direttamente in capo all'operatore italiano. Del resto, l'attività di intermediazione nella raccolta delle scommesse, oltre a poter configurare reato (di cui all'art. 4, comma 4 bis, della I.n. 401 del 1989) - anche quando è posta in essere per conto di un concessionario autorizzato - è chiaramente vietata dal vigente regolamento disciplinante le scommesse (di cui al D.M. n. 111 del 2006). La raccolta di scommesse, anche quando ha luogo mediante strumenti telematici, può avvenire lecitamente solo ed esclusivamente se posta in essere da parte di soggetti titolari di concessione, sì che non è ammesso che soggetti terzi raccolgano le scommesse per conto dei concessionari o titolari di reti, svolgendo una mera intermediazione. Infatti (come ribadito dal _D.M. n. 111 del 1 marzo 2006 che, sul punto, ha confermato i contenuti del previgente D.M. n. 174/1998), a tutt'oggi, è vietata ogni forma di intermediazione nella raccolta delle scommesse" (art. 2, comma 5). A tale ultimo proposito questa corte ha condivisibilmente precisato che non integra il reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 la condotta del soggetto che, agendo per conto di un allibratore straniero autorizzato ad operare in uno Stato dell'Unione ed illegittimamente discriminato in Italia nell'assegnazione delle concessioni di gioco, effettui in modo trasparente, in forza di vincolo contrattuale con il bookmaker, attività di raccolta delle scommesse, di incasso delle poste di gioco, di trasmissione dei dati all'allibratore ed, eventualmente, di pagamento delle vincite su mandato di quest'ultimo, secondo lo schema della raccolta delle scommesse attraverso i "luoghi di vendita" di cui all'art. 1, comma 2, lett. i), d.m. 1 marzo 2006, n. 111, trattandosi di attività fatta salva dall'art. 2, comma 5, dello stesso decreto; qualora, invece, il gestore di un centro scommesse italiano affiliato ad un bookmaker straniero, metta a disposizione dei clienti il proprio conto-

giochi o un conto-giochi intestato a soggetti di comodo, consentendo la giocata senza far risultare chi l'abbia realmente effettuata, è configurabile il reato "de quo", essendosi realizzata un'illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse, che rende irrilevante il rapporto intercorrente fra il centro italiano di raccolta delle scommesse e l'allibratore straniero, costituendo una mera occasione della condotta illecita imputabile esclusivamente all'operatore italiano (Sez. 3 - n. 25439 del 09/07/2020 Cc. (dep. 09/09/2020) Rv. 279869 - 01).

Tale è il caso in esame, illustrato dalla corte di appello con motivazione immune da vizi, laddove, nel descrivere l'attività del ricorrente, ne ha rimarcato l'assenza di singoli conti per le giocate attivate in nome degli scommettitori e dagli stessi gestiti in autonomia e direttamente, con messa a disposizione, piuttosto, di un proprio conto giochi, così da consentire la giocata senza far risultare il reale scommettitore e da rendere quindi, in ultima analisi, irrilevante il legame con il bookmaker estero di riferimento.

In ogni caso, la motivazione circa l'assenza di profili discriminatori appare correttamente elaborata dalla corte di appello, avendo la stessa evidenziato l'assenza di profili discriminatori nei confronti della società ^(omissis) rispetto alla quale operava il ricorrente, in ragione della sola, avvenuta presentazione di una proposta ritenuta nel merito insufficiente. Cosicché, sul punto, la tesi difensiva oltre ad essere irrilevante nel caso in esame, per quanto indicato in premessa, mira ad una diversa qualificazione dei dati disponibili, inammissibile in questa sede, siccome articolantesi inevitabilmente sul piano del merito.

2. Inammissibile è anche il secondo motivo, in quanto si traduce in valutazioni di fatto in tema di ritenuta esclusione dell'attività di intermediazione, adeguatamente motivata alla luce delle argomentazioni formulate dal collegio di merito e in precedenza riassunte.

3. Inammissibile risulta anche il terzo motivo, siccome anch'esso fondato sulla prospettazione e valutazione di dati fattuali, peraltro in parte anche solo asseriti e non allegati e involgenti, piuttosto, il tema dell'ignoranza della legge, e in parte anche inerenti a condotte successive al reato, peraltro implicanti il riconoscimento della illegittimità della condotta, come tali logicamente insuscettibili di incidere sulla valutazione del dolo.

4. Infondato è il quarto motivo: la corte non si è limitata a valorizzare il dato in sé della ripetizione delle condotte ma ha anche aggiunto una valutazione delle stesse in termini di offensività, alla luce della consistenza e numero delle scommesse e del breve lasso temporale in cui si collocano. Senza alcun contrasto, quindi, con la giurisprudenza richiamata in memoria, secondo la quale ai fini in parola la valutazione delle condotte di cui a reati eventualmente abituali involge anche l'analisi delle stesse singolarmente (Sez. 3, n. 38849 del 05/04/2017 Rv. 271397 - 01). Posto che, in ogni caso, la verifica della tenuità o meno delle singole condotte di tali tipi di reati non può prescindere anche dalla loro complessiva valutazione in rapporto all'elemento fondante la fattispecie ex art. 131 bis cod. pen, quale il giudizio di offensività del reato in quanto tale ovvero in quanto comprensivo di tutte le condotte integratrici in cui esso si articola.

5. Anche l'ultimo motivo è inammissibile, in assenza, come riconosciuto, di una corrispondente richiesta di applicazione dei benefici invocati. Oltre che per carenza di specificità quanto ai presupposti giustificativi del beneficio della non menzione. Né la previsione, ex art. 597 comma 5 cod. proc. pen., della applicabilità di ufficio dei benefici in parola può implicare, in caso negativo e per ciò solo, il vizio di violazione di legge pure invocato, trattandosi di una mera facoltà attribuita all'autorità giudiziaria, ove ritenga di rinvenirne i presupposti.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 03/12/2021.

Il Consigliere estensore

Giuseppe Novello

Il Presidente

Gastone Andreazza

IL CANCELLIERE
Lucia Mariani